

**DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2005 PER L'ASSEGNAZIONE DI COPERTURE
DAL RISCHIO ASSOCIATO AI DIFFERENZIALI DI PREZZO TRA ZONE
DEL MERCATO ELETTRICO ITALIANO ED ADIACENTI ZONE ESTERE,
NONCHÉ DI RISERVE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI FINI
DELL'IMPORTAZIONE, DEL TRANSITO E DEL REINGRESSO DI
ENERGIA ELETTRICA**

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo 1 Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata ed all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione della medesima Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrata e modificata, nonché le seguenti definizioni:

- **assegnatario** è il soggetto titolare di un'assegnazione;
- **assegnazione** è l'attribuzione di coperture dal rischio, ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- **allocazione** è l'attribuzione di quote di capacità di trasporto su una frontiera elettrica effettuata autonomamente dai singoli gestori di rete interessati alla stessa frontiera elettrica e diversi dal Gestore della rete;
- **capacità di trasporto** è la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo in ciascuna ora all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;
- **capacità di trasporto di riferimento** è la capacità di trasporto riferita a ciascuna frontiera elettrica assunte come riferimento per il calcolo della capacità di trasporto annuale e posta pari, rispettivamente:
 - a) per la frontiera elettrica con la Francia, a 2650 MW;
 - b) per la frontiera elettrica con la Svizzera, a 3850 MW;
 - c) per la frontiera elettrica con l'Austria, a 220 MW;
 - d) per la frontiera elettrica con la Slovenia, a 430 MW;
 - e) per la frontiera elettrica con la Grecia, a 100 MW;
- **capacità di trasporto annuale** è la capacità di trasporto definita su base annuale ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dall'1 gennaio 2005;
- **capacità di trasporto giornaliera** è la capacità di trasporto effettivamente utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica definita, con cadenza giornaliera, per ciascuna ora del giorno successivo a quello di definizione;

- **CCC** sono le coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 205/04;
- **contratti pluriennali** sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;
- **coperture dal rischio o CCCI** sono le coperture, assegnate dal Gestore della rete, dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra la zona virtuale che caratterizza ciascuna frontiera elettrica e la zona adiacente alle predetta zona virtuale;
- **riserve per l'importazione** sono le quote di capacità di trasporto riservate, ai fini dell'importazione di energia elettrica, alla parte italiana titolare del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato francese, che risulta essere strettamente necessaria all'esecuzione di detto contratto qualora l'energia elettrica così importata sia destinata ai clienti del mercato vincolato, nonché, in misura non superiore a 150 MW, alla società *Raetia Energie*;
- **riserve per il transito** sono le quote di capacità di trasporto riservate ai fini della consegna di energia elettrica nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano – Santa Sede, nonché in Corsica;
- **riserva per il reingresso** è la quota di capacità di trasporto riservata alla società Edison Spa per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
- **parametri x_{Fr} , x_{Sv} , x_{Au} , x_{Sb} , x_{Gr}** , sono i parametri di variazione delle capacità di trasporto di riferimento, rispettivamente, della frontiera elettrica con la Francia, con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia e con la Grecia, ai fini del calcolo della capacità di trasporto annuale;
- **frontiera elettrica** è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
- **frontiera nord ovest** è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
- **gestore di rete** è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;
- **operatore di sistema** è ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante interconnessa con la rete di trasmissione nazionale;
- **rete di interconnessione** è la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
- **scambi transfrontalieri di energia elettrica** sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'Italia o il transito di energia elettrica;
- **Stato confinante** è qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
- **transito di energia elettrica** è l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;

- **zona** è ciascuna zona della rete rilevante definita dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione n. 168/03 ed approvata dall'Autorità con deliberazione n. 47/04;
- **zona virtuale** è una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;

- * -

- **decreto ministeriale 17 dicembre 2004** è il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2004 recante modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2005;
- **regolamento n. 1228/2003** è il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 176 del 15 luglio 2003;
- **deliberazione n. 162/99** è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999;
- **deliberazione n. 205/04** è la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04;

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Con il presente provvedimento vengono definite disposizioni per l'anno 2005 per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, ovvero di CCCI, nonché di riserve di capacità di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica.

Articolo 3

Corrispettivi di accesso alla rete di trasmissione nazionale per gli scambi transfrontalieri

- 3.1 Il corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la garanzia della capacità di trasporto, è fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2005, nella misura di 0,03 centesimi di euro per kWh di energia elettrica oggetto di importazione, di transito e di reingresso.

PARTE II COPERTURE DAL RISCHIO E RISERVE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PER L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO E IL REINGRESSO DI ENERGIA ELETTRICA

Titolo 2 Definizione delle coperture dal rischio

Articolo 4

Coperture dal rischio

- 4.1 Le coperture dal rischio si riferiscono all'utilizzo di una quota di capacità di trasporto annuale, per una determinata frontiera elettrica, costante in ciascun raggruppamento orario di cui all'articolo 12, comma 12.1, e conferiscono all'assegnatario il diritto a ricevere dal Gestore della rete, qualora positivo, per ciascuna ora del periodo a cui la copertura si riferisce, un ammontare pari al prodotto tra:
- a) il valore orario della quota di capacità di trasporto cui è riferita la copertura dal rischio;
 - b) la differenza tra il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona adiacente alla zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica a cui detta copertura si riferisce e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella predetta zona virtuale diminuita di 0,03 centesimi di euro a garanzia delle coperture dal rischio assegnate.
- 4.2 La quantità complessiva di CCCI assegnabile dal Gestore della rete è definita su base annuale ed è pari:
- a) per la frontiera elettrica con la Francia, al 50% della corrispondente capacità di trasporto annuale, una volta dedotte: i) la quota di capacità di trasporto di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a), ii) la quota di capacità di trasporto di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera c);
 - b) per la frontiera elettrica con la Svizzera, al 50% della corrispondente capacità di trasporto annuale, una volta dedotta la quota di capacità di trasporto di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera b), punto i., diminuita delle quote di capacità di trasporto di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera b), punto ii., e articolo 8, comma 8.4;
 - c) per le frontiere elettriche con la l'Austria, la Slovenia e la Grecia, al 50% delle corrispondenti capacità di trasporto annuali.
- 4.3 Le quantità di cui al comma 4.2, lettere a) e b), possono essere ulteriormente ridotte in esito all'assegnazione di riserve per il transito di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a) e b), sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 10.2.

Titolo 3 Assegnazione delle coperture dal rischio

Articolo 5

Assegnazione di CCCI all'Acquirente Unico

- 5.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, per l'anno 2005, è assegnata all'Acquirente unico una quantità di CCCI, con durata annuale, in misura non superiore al 26% della complessiva quantità di CCCI assegnabile di cui all'articolo 4, comma 4.2.
- 5.2 Ai fini dello svolgimento delle procedure di assegnazione di CCCI di cui all'articolo 6, il Gestore della rete stabilisce le modalità di comunicazione da parte dell'Acquirente unico delle frontiere elettriche in relazione alle quali intenda utilizzare le coperture assegnate.

Articolo 6

Assegnazione di CCCI ai clienti del mercato libero

- 6.1 L'assegnazione di CCCI di cui al presente articolo è effettuata dal Gestore della rete su base annuale.
- 6.2 Ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, per l'anno 2005, sono assegnate ai clienti del mercato libero, su ciascuna frontiera elettrica, CCCI per una quantità complessiva pari alla differenza tra l'ammontare complessivo di coperture dal rischio assegnabili su ciascuna frontiera elettrica di cui all'articolo 4, commi 4.2 e 4.3, e la quantità complessiva di CCCI assegnata, sulla medesima frontiera elettrica, ai sensi dell'articolo 5, come comunicata dall'Acquirente unico.

Articolo 7

Procedure per l'assegnazione di CCCI ai clienti del mercato libero

- 7.1 Possono avanzare richiesta di assegnazione di CCCI, gli utenti del dispacciamento in prelievo secondo le modalità stabilite dal Gestore della rete. La richiesta deve indicare almeno:
 - a) l'elenco dei punti di dispacciamento in prelievo inclusi nel contratto di dispacciamento di cui il richiedente risulta essere titolare;
 - b) la potenza media annuale di prelievo, pari al rapporto tra l'energia elettrica complessivamente prelevata nei punti di dispacciamento di cui alla precedente lettera a) negli ultimi dodici mesi disponibili e il numero di ore comprese nel medesimo periodo;
 - c) la quantità di CCCI richiesta per ciascuna frontiera elettrica;
- 7.2 La somma delle quantità di CCCI richieste di cui al comma 7.1, lettera c), con riferimento a ciascuna frontiera elettrica, non può eccedere la potenza media annuale di cui al medesimo comma, lettera b).
- 7.3 Qualora, per ciascuna frontiera elettrica, la quantità complessiva di CCCI richiesta non ecceda la quantità complessiva di CCCI assegnabili ai clienti del mercato libero di cui all'articolo 6, comma 6.2, il Gestore della rete procede ad assegnare CCCI ai richiedenti in misura corrispondente alla quantità di cui al comma 7.1, lettera c).

- 7.4 Qualora, per ciascuna frontiera elettrica, la quantità complessiva di CCCI richiesta ecceda la quantità complessiva di CCCI assegnabile ai clienti del mercato libero di cui all'articolo 6, comma 6.2, il Gestore della rete assegna CCCI ai richiedenti:
- riducendo le richieste in misura proporzionale al rapporto tra la quantità complessiva di CCCI assegnabili di cui all'articolo 6, comma 6.2, e la quantità complessiva di CCCI richiesti, al netto delle quantità di CCCI assegnati ai sensi della successiva lettera b);
 - assegnando una quantità di CCCI pari al 10% della quantità complessiva di CCCI assegnabili di cui all'articolo 6, comma 6.2, ai richiedenti che dovessero risultare assegnatari di quote eccedenti il predetto limite ed escludendo i medesimi soggetti dall'insieme dei richiedenti;
 - escludendo dall'assegnazione, qualora la condizione di cui alla precedente lettera b) non sia verificata, la minore, in termini di quantità di CCCI richiesti, delle richieste risultate assegnatarie di una quantità di CCCI inferiore ad 1 MW;
 - reiterando quanto stabilito nelle disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), sino al momento in cui vengano meno le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c).
- 7.5 La quantità di CCCI assegnata a ciascun richiedente ai sensi del comma 7.4 deve essere arrotondata al numero intero per difetto. Eventuali decimali risultanti dal precedente arrotondamento sono assegnati dal Gestore della rete secondo una procedura dal medesimo stabilita ed indicata negli schemi di regolamento di cui all'articolo 12, comma 12.2. Per effetto di tale assegnazione nessun soggetto può risultare assegnatario di una quantità di CCCI superiore al 10% della quantità complessiva di CCCI assegnabili.
- 7.6 Ai fini della formulazione delle richieste di cui al comma 7.1, le imprese distributrici forniscono a ciascun utente del dispacciamento il valore della potenza media annuale di prelievo di cui al medesimo comma, lettera b).
- 7.7 Non sono ammesse richieste di assegnazione di CCCI per quantità superiori a 173 MW da parte di soggetti cui siano state allocate quote di capacità di trasporto autonomamente dai gestori di rete esteri. Ai fini della verifica del rispetto della predetta soglia sono considerate congiuntamente le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima società.

Titolo 4 Riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

Articolo 8

Assegnazione di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

- 8.1 Per l'anno 2005, ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, sono assegnate quote di capacità di trasporto annuale per l'importazione di energia elettrica:

- a) relativamente alla frontiera elettrica con la Francia, al contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato francese nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto mediante destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica così importata;
 - b) relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera: i) al contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato svizzero nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto mediante destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica così importata; ii) per una quantità non superiore a 150 MW, alla società *Raetia Energie*;
- 8.2 Per l'anno 2005, ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, è assegnata una quota di capacità di trasporto annuale:
- a) relativamente alla frontiera nord-ovest, alla Repubblica di San Marino ai fini della consegna di energia elettrica in detto Stato;
 - b) non superiore a 50 MW, relativamente alla frontiera nord-ovest, ai fini della consegna di energia elettrica allo Stato della Città del Vaticano – Santa Sede;
 - c) non superiore a 55 MW, relativamente alla frontiera elettrica con la Francia, ai fini della consegna dell'energia elettrica in Corsica.
- 8.3 Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, il Gestore della rete determina le quote di capacità di trasporto di cui al comma 8.2, lettere a) e b), in misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascun Stato ivi indicato.
- 8.4 Per l'anno 2005, ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2004:
- a) è assegnata una quota di capacità di trasporto annuale, relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera, ai fini dell'importazione di energia elettrica da parte della società Edison Spa per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, per una quantità non superiore a 32 MW;
 - b) il Gestore della rete verifica, in accordo con la predetta società, la possibilità di reingresso graduale dell'energia elettrica avente titolo al reingresso negli anni precedenti in utilizzo di una quota di capacità di trasporto pari a 8 MW.
- 8.5 Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, l'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 8.2, lettere a) e b) può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati beneficiari del diritto di transito. Il Gestore della rete verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto della condizione di cui al presente comma, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica all'Autorità eventuali violazioni.

Titolo 5 Diritti ed obblighi degli assegnatari di CCCI e di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

Articolo 9

Diritti e obblighi degli assegnatari di CCCI

- 9.1 Gli assegnatari di CCCI, hanno il diritto a ricevere dal Gestore della rete, qualora positivo, un ammontare pari al prodotto di cui all'articolo 4, comma 4.1.

- 9.2 Entro il giorno venticinque (25) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascuna ora del predetto mese di competenza, l'ammontare di cui al comma 9.1.
- 9.3 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione, la capacità di trasporto giornaliera risulti inferiore alla capacità di trasporto annuale, le quantità di CCCI assegnate a ciascun assegnatario sono ridotte proporzionalmente al rapporto tra la capacità di trasporto giornaliera e la capacità di trasporto annuale entrambe al netto della capacità di trasporto assegnate ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1, lettera a) e lettera b), punto i., nonché comma 8.2, lettera c). Detta riduzione deve essere limitata alla durata dei medesimi interventi e comunque per un numero di giorni complessivamente non superiore a 30 (trenta) nel corso dell'anno 2005 e non può superare il 20% della quantità dei CCCI complessivamente assegnati sulla frontiera di riferimento. Le modalità di comunicazione dell'entità e della durata delle suddette riduzioni devono essere indicate nei bandi di cui all'articolo 12, comma 12.4.
- 9.4 Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, l'energia elettrica complessivamente prelevata, su base mensile, nei punti di dispacciamento inclusi nella richiesta di cui all'articolo 7, comma 7.1, deve essere almeno pari all'80% dell'energia elettrica corrispondente, per ciascun mese, alla quota di capacità di trasporto di cui all'articolo 4, comma 4.1, pena la decadenza dell'assegnazione.

Articolo 10

Diritti e obblighi degli assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

- 10.1 Il Gestore della rete indica, per ciascuna frontiera elettrica, la zona adiacente alla zona virtuale relativa alla frontiera elettrica cui si riferiscono le importazioni relative alle assegnazioni di cui all'articolo 8.
- 10.2 Gli assegnatari delle riserve di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a) e b), sono tenuti ad indicare in maniera definitiva ed irrevocabile per l'intero anno 2005 al Gestore della rete la frontiera elettrica a cui l'importazione relativa alla riserva si riferisce secondo le modalità stabilite dal medesimo Gestore della rete, al fine del successivo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui agli articoli 5, 6 e 7.
- 10.3 I soggetti assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica ai sensi dell'articolo 8, sono tenuti a comunicare all'operatore del sistema e al Gestore della rete un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalità previste per la comunicazione al Gestore della rete dei programmi di immissione dei contratti bilaterali.
- 10.4 Il programma di cui al comma 10.3, non può prevedere, in alcuna ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto riservata nella medesima ora.
- 10.5 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verifichi la condizione per la quale la capacità di trasporto

giornaliera è inferiore alla capacità di trasporto annuale, le quote di capacità di trasporto riservate sono ridotte in ragione del rapporto di cui all'articolo 9, comma 9.3.

- 10.6 Gli assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica sono tenuti a versare al Gestore della rete un ammontare pari al prodotto tra il corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.1, per la quantità di energia elettrica equivalente all'utilizzo della capacità di trasporto corrispondente ai programmi orari di cui al comma 10.3.
- 10.7 Allo scambio transfrontaliero di energia elettrica di cui al comma 10.4, sono applicabili i corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacità di trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni definite dall'Autorità in materia di dispacciamento dell'energia elettrica con riferimento alla zona di cui al comma 10.1.

Articolo 11

Diritti e obblighi dei soggetti cui sono state allocate quote di capacità di trasporto autonomamente dai gestori di rete esteri

- 11.1 Ai soggetti cui siano allocate autonomamente, da parte di un gestore di rete estero, quote della capacità di trasporto, sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'articolo 10, ad eccezione del comma 10.2, purché il medesimo operatore si impegni:
- a) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio;
 - b) ad applicare una disciplina non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.
- 11.2 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verifichi la condizione per la quale la capacità di trasporto giornaliera è inferiore alla capacità di trasporto annuale, le quantità di capacità di trasporto allocate da parte dei gestori di rete esteri sono ridotte in ragione del rapporto di cui all'articolo 9, comma 9.3.

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

- 12.1 Il Gestore della rete determina i parametri x_{Fr} , x_{Sv} , x_{At} , x_{Sl} , x_{Gr} , per raggruppamenti omogenei di ore dell'anno 2005. La capacità di trasporto annuale, con riferimento a ciascuna frontiera elettrica, è ottenuta sottraendo detti parametri dalla capacità di trasporto di riferimento.
- 12.2 Entro il 22 dicembre 2004 il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorità uno o più schemi di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione dei CCCI relativamente a ciascuna frontiera elettrica.

- 12.3 La Direzione Energia Elettrica dell'Autorità verifica la conformità degli schemi di cui ai commi 12.2 comunicando al Gestore della rete, entro 2 giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.
- 12.4 Successivamente alla verifica di cui al comma 12.3, il Gestore della rete pubblica sul proprio sito *internet* uno o più bandi per la partecipazione alle assegnazioni su base annuale dei CCCI su ciascuna frontiera elettrica, indicando, per ciascuna frontiera, almeno:
- a) la capacità di trasporto annuale;
 - b) la quantità di CCCI assegnabili.
- 12.5 L'assegnazione dei CCCI deve avvenire entro il 30 dicembre 2004.
- 12.6 Il Gestore della rete trasmette all'Autorità, entro il 15 gennaio 2005, un rapporto contenente i risultati delle procedure di assegnazione e, con cadenza bimestrale nel corso dell'anno 2005, le problematiche inerenti la gestione della rete di interconnessione.
- 12.7 Agli assegnatari di cui agli articoli 5 e 6 possono essere altresì assegnati dal Gestore della rete su richiesta dei medesimi e per le quantità massime individuate al successivo comma 12.8, CCC riferiti alla zona adiacente alla zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica cui ciascun CCCI si riferisce.
- 12.8 Le quantità di cui al precedente comma 12.7 sono pari, per ciascun assegnatario di cui agli articoli 5 e 6, al prodotto tra:
- a) la quota di capacità di trasporto cui si riferiscono i CCCI assegnati ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6;
 - b) la differenza tra 1 e il maggior valore delle distribuzioni percentuali di cui all'articolo 4, comma 4.4, lettera d), punto ii., della deliberazione n. 205/04.
- 12.9 Ciascun assegnatario di CCCI che, a seguito della propria richiesta, risulti anche assegnatario di CCC ai sensi del precedente articolo 12.7, è tenuto a riconoscere al Gestore della rete un corrispettivo pari al prodotto tra il prezzo di aggiudicazione delle procedure di concorsuali di cui all'articolo 8, comma 8.1, della deliberazione n. 205/04, e la corrispondente quantità di CCC assegnata.
- 12.10 Ai fini di quanto previsto all'articolo 8, comma 8.7, della deliberazione n. 205/04, la quantità di cui alla lettera c), della terza definizione dell'articolo 1, comma 1.1, della medesima deliberazione, è posta pari a zero.
- 12.11 Entro il 31 gennaio 2005, il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorità uno schema di procedura per la negoziazione delle coperture dal rischio assegnate, prevedendo, al fine di un'adeguata trasparenza, la pubblicazione delle quantità negoziate e dei prezzi a cui avvengono le negoziazioni, nel rispetto degli obblighi di segretezza sulle informazioni commerciali relative ai soggetti che stipulano transazioni, nonché misure finalizzate a garantire che nessun soggetto divenga titolare, su base annuale, di una quantità di CCCI superiore al 10% della quantità complessiva di CCCI assegnabili di cui all'articolo 6, comma 6.2, tenendo conto dei rapporti di collegamento tra i soggetti di cui all'articolo 7, comma 7.7.